



**Direzione Centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle
riforme**

Servizio legislazione e semplificazione

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 9 giugno 2011**

**Ricorsi alla Corte Costituzionale
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo aprile – giugno 2011

a cura di: Bascelli Rossella
D'Ambrosio Anna
Dragonetti Daniela
Franceschini Silvia
Gabriele Alessandra
Pizzo Rossella
Toresini Camilla
Turrini Francesca

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo aprile - giugno 2011

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
18	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Trento	Imposte e tasse	Violazione art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.; artt. 8, 9 e 73, Statuto della Regione Trentino-Aldo Adige; art.16, comma 3, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive...)	16/11
21	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica	Violazione artt. 3, art. 117, secondo comma, lett. e) e terzo comma, art. 119 Cost.; artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis. del DPR 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).	17/11
23	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Sistema tributario; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; Coordinamento della finanza pubblica	Violazione artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia; artt. 3, 117, comma 1, e 120 Cost.; art. 39 Trattato CE; art. 182 bis del D.Lgs. n.152/2006; art. 14, commi da 7 a 10, del D.L. n. 78/2010	17/11
24	Legittimità costituzionale	Stato	Regione Siciliana	Ordinamento civile	Violazione artt. 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. 1) Cost.; artt. 14 e 17 statuto della Regione Siciliana.; art. 49 trattato CE.; art. 81 trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	17/11
28	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica; pubblico impiego	Violazione artt. 3, 23, 97, 117, commi primo, secondo e terzo, e 119 Cost.; art. 3 e 10 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna); art. 17, commi 10 e 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella	19/11

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					legge 3 agosto 2009, n. 102; art. 14, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.	
29	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Impiego pubblico, giustizia amministrativa, ordinamento civile, ambiente	Violazione artt. 25, secondo comma, 97, 117, secondo comma, lett. e), l) ed s) nonché terzo comma, Cost..	20/11
31	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Caccia	Violazione art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e art. 3, comma 1, legge costituzionale 3/1948 (Statuto speciale Regione Sardegna)	20/11
32	Legittimità costituzionale	Stato	Regione Siciliana	Pubblico impiego	Violazione artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.	20/11
35	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Commercio	Violazione artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.; art. 3 Statuto della Regione Sardegna; artt. 1 e 2 d.lgs. 114/1998; art. 16 direttiva 2006/123/CE; art. 10 d.lgs. 59/2010.	22/11
36	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Coordinamento della finanza pubblica	Violazione titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), ed in particolare art. 79, comma 2, e art. 104, comma 1; relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione	22/11
37	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Trento	Stato	Coordinamento della finanza pubblica	Violazione art. 79, comma 2, e art. 104, comma 1, dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione in materia finanziaria regionale e provinciale (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione	22/11

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
2	Conflitto di attribuzione	Regione Siciliana	Stato	Demanio e patrimonio	Violazione artt. 32 e 33 Statuto della Regione Siciliana; principio di leale collaborazione	22/11
60	Atto di promovimento	TAR Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia	Caccia	Violazione artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 41 Cost.; art. 4, primo comma (rectius art. 6, primo comma, numero 3)) legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).	16/11
87	Atto di promovimento	TAR Sicilia	Regione Siciliana	Elezioni	Violazione artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost.	22/11
89	Atto di promovimento	Tribunale di Palermo	Regione Siciliana	Elezioni; enti locali	Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost.	22/11
90	Atto di promovimento	TAR Palermo	Regione Siciliana	Elezioni	Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost.	22/11

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 18 dell'8 marzo 2011 (GU 16/2011)

Materia: imposte e tasse

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e), Cost; artt. 8, 9 e 73 del DPR 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Legge finanziaria provinciale 2011)

Annotazioni:

Il ricorrente impugna l'art. 27, c. 4, della l.p. 27/2010, in quanto riconosce - per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi - «nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali».

L'art. 27, in tal modo, si pone in contrasto con l'art. 16, c. 3, del d. lgs. n. 446/1997, che consente alle Regioni la sola possibilità di variare l'aliquota IRAP e non anche quella di introdurre detrazioni di imposta; con l'art. 73, c. 1-bis, del DPR 670/1972 e con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Secondo il ricorrente non si può opporre alla suddetta censura quanto disposto dall'art. 73 del DPR 670/1972, come di recente modificato, il quale stabilisce la possibilità per le province di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni di tributi erariali, in quanto tale possibilità è subordinata alla circostanza che la legge statale la preveda e così non è per l'IRAP (in tal senso anche sent. Corte Cost. 357/2010).

Non si perviene a diverse conclusioni neppure per la circostanza che l'art. 27 censurato prevede un limite «di chiusura» per la predetta detrazione e ciò in quanto, indipendentemente dall'effetto economico della prevista detrazione, deve ritenersi esclusa in radice la possibilità di incidere sui meccanismi applicativi del tributo diversi dalla mera variazione dell'aliquota.

La scelta del legislatore nazionale di consentire solo tale ultima possibilità alle Regioni, risponde anche ad esigenze di semplificazione del sistema tributario, infatti diverse complicazioni deriverebbero dalla possibilità che ciascuna regione intervenga con specifiche detrazioni, esenzioni o altro.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 21 del 14 marzo 2011 (GU 17/2011)

Materia: imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: artt. 3, art. 117, secondo comma, lett. e) e terzo comma, art. 119 Cost.; artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis. del DPR 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 1 e 2, art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 6, lett. d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Legge finanziaria 2011).

Annotazioni:

Il ricorrente sostiene anzitutto che l'art. 1, c. 1 e 2, della l.p. 15/2010 - disponendo un'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini della predetta addizionale, non superiore a predeterminate soglie - eccede i limiti della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.p.r. 670/1972 ed invade le sfere di competenza esclusiva dello Stato nella materia del proprio sistema tributario e contabile (art. 117, secondo comma, lett. e) e 119 Cost.).

L'art. 73, c. 1-bis, del DPR 670/1972, stabilisce la possibilità per le province di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni di tributi erariali, solo qualora la normativa statale lo preveda (in tal senso anche sent. Corte Cost. 357/2010). Quindi, il perimetro dell'autonomia normativa regionale definito dalla legislazione dello Stato costituisce il confine entro il quale la Provincia autonoma può introdurre proprie modifiche al sistema tributario vigente. Nel caso di specie, il confine risulta valicato, perché la norma statale di riferimento rappresentata dall'art. 50, comma 3, del d.lgs. n.446/1997 - istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF - attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non consente in nessun modo di introdurre esenzioni.

L'art. 13, c. 1, lett. a), b), c) e d), della l.p. 15/2010 - nel prevedere che le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonché per attività di formazione non possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 – sarebbe in contrasto con gli artt. 6 e 9 del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Tali articoli infatti contengono principi generali di coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e le province autonome si devono adeguare in base all'art. 117, terzo comma, Cost.. Accrescendo il limite di spesa oltre quello previsto dalla legge statale, si eccedono altresì i limiti della competenza statutaria stabiliti dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia.

Infine sarebbe incostituzionale anche l'art. 13, c. 6, lett. d), della l. p. impugnata, che – disponendo la possibilità di riallineare i trattamenti economici complessivi fra comparti del contratto collettivo di intercomparto, dopo il blocco contrattuale - si pone in contrasto con l'art. 9, c. 17, del d.l. 78/2010, il quale dispone il blocco della contrattazione collettiva «senza possibilità di recupero». Essendo l'art. 9 norma di principio sul contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni in materia di personale, la norma provinciale viola anche il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e l'obbligo di rispettare i principi generali dettati dalla normativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost..

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 23 del 3 marzo 2011 (G.U. 17/2011)

Materia: Sistema tributario - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: Artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia; artt. 3, 117, comma 1, e 120 Cost.; art. 39 Trattato CE; art. 182 bis del d.lgs. n.152/2006; art. 14, commi da 7 a 10, del D.L. n. 78/2010

Ricorrente/i: presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi 68 e 69, 12, commi 30 e 31, 14, commi 43 e 44, legge regione FVG 22/2010 (legge finanziaria 2011)

Annotazioni:

Con il ricorso in epigrafe lo Stato ha impugnato varie disposizioni contenute nella legge regionale FVG 22/2010 (legge finanziaria 2011).

L'**art. 2** prevede, al **comma 1**, la facoltà per l'amministrazione regionale di concedere, per finalità di sostegno alle attività economiche e di incremento occupazionale, contributi nella forma di credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive a favore di microimprese e piccole imprese operanti nel territorio regionale, e alle condizioni previste dai commi successivi.

A giudizio del ricorrente il legislatore regionale, introducendo un meccanismo agevolativo, eccede dalla propria competenza statutaria ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'art.117, c.a 2 lett. e), Cost.

Infatti la disposizione impugnata non circoscrive espressamente l'operatività delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, estendendo quindi la misura del credito d'imposta anche ai tributi erariali; tale estensione è preclusa al legislatore regionale.

Sul punto viene richiamata la sent. della C.Cost. 123/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.12 della l.r. Campania n.1/2009 (che introduceva agevolazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta) ha chiarito che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma di credito di imposta applicabile a tributi istituiti e disciplinati dalla legge statale, costituisce una integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, preclusa alle regioni.

Allo stato attuale della normativa, infatti, non risultano sussistere tributi regionali "propri", ma tributi regionali "derivati", cioè tributi istituiti e disciplinati con legge statale e il cui gettito è attribuito alle regioni.

Con particolare riferimento all'Irap, la stessa Consulta ha osservato (sent.357/2010) che anche dopo la sua regionalizzazione, tale imposta resta un tributo erariale, in quanto lo Stato continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento regionali (sent. 216/2009).

Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, l'art. 2, comma 1 che introduce un meccanismo agevolativo nella forma del credito di imposta a valere su un tributo regionale "derivato" quale l'Irap, in ordine al quale l'art.16 del d.lgs. 446/1997 prevede la sola possibilità per gli enti territoriali di variazione dell'aliquota, viola l'art.117, comma 2 , lettera e), Cost., che riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di sistema tributario.

Inoltre, nel ricorso si eccepisce che con la norma impugnata, il legislatore regionale eccede anche dalla sua competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. L'art.5 dello statuto prevede, al n.3, che la Regione, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, ha potestà legislativa nell' istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51 dello stesso statuto. Tuttavia,

l'art. 51, al c. 3 lett. a) dispone la facoltà per la Regione, peraltro solo "con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità", di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni dal pagamento, detrazioni d'imposta e deduzioni della base imponibile. Si evidenzia che i meccanismi agevolativi applicabili sono solo quelli espressamente indicati dalla norma, con esclusione di introdurne altri. Il legislatore regionale, pertanto, eccedendo dalla propria competenza statutaria, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario di cui all'art.117, c. 2 lett. e) Cost.

Viene inoltre evidenziato che il legislatore regionale, nel prevedere, all'**art.2, c. 8**, agevolazioni del suddetto credito di imposta utilizzando il criterio della residenza anagrafica, lede anche le norme comunitarie del Trattato con conseguente violazione dell'art.117, comma 1 Cost. In particolare, la possibilità che, attraverso lo strumento del credito d'imposta, possano concedersi agevolazioni per le assunzioni di persone che abbiano avuto la residenza anagrafica nella Regione Friuli Venezia Giulia per almeno 5 anni e in Italia da almeno 10 anni, oltre a violare l'art.3 Cost. per l'uguaglianza dei cittadini, viola anche le norme contenute nel Trattato CE, primo tra tutti l'articolo 12 che reca il principio per cui è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

È altresì violato l'articolo 39 del Trattato CE che garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ed al contempo esclude qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. In applicazione delle citate disposizioni del Trattato, il Regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo, appunto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, dispone l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto concerne tutte le condizioni riguardanti l'impiego e il diritto di spostarsi liberamente per esercitare un'attività subordinata.

Sul punto viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui l'articolo 39 del Trattato CE e l'articolo 7 del regolamento n. 1612/68, in materia di parità di trattamento, vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (sent. Corte di Giustizia C - 337/97).

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche il diritto di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CE - che assicura l'accesso alle attività non salariate ed al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società - esclude tutte quelle discriminazioni che se pure non fondate sulla nazionalità, comportano di fatto una discriminazione a danno di tutti gli altri cittadini.

Ciò premesso, a giudizio del ricorrente la norma in esame risulta idonea a determinare discriminazioni oltre per gli altri lavoratori nazionali anche per i lavoratori provenienti dagli altri Stati membri, ponendosi in contrasto con i principi enunciati del Trattato di cui agli articoli 12, 39 e 43, nonché con il regolamento n. 1612/68, in materia di libera circolazione dei lavoratori e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di uguaglianza. La disposizione inoltre viola l'articolo 117, comma 1, Cost. per violazione dei limiti derivanti dall'Ordinamento comunitario nell'esercizio della potestà legislativa regionale. La stessa norma viola, infine, l'art. 120, comma 1, della Cost. che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni, né di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

L'art. 3, c.37, attraverso l'introduzione dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, all'art.12 della l.r. n.17/2009, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'ambiente, autorizzi lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di tutte le aree protette, anche in deroga alle disposizioni previste dalla l.r. n.17/2006 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Tali eventi sportivi sono autorizzati "unicamente su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009". Inoltre, laddove non vi siano piste segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinché sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici.

Tale disposizione regionale secondo la difesa erariale si pone in contrasto con l'art. 11 della legge 394/1991 il quale al comma 2, lettera c) dispone che "il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo" sia disciplinato dal regolamento del parco". In considerazione che la norma statale riconosce al piano del parco, quale strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che la disposizione comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE.

Nel ricorso si eccede quindi che così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, c. 2 lett.s) Cost., che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale. Inoltre, comportando interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, viola anche l'art.117, c. 1 Cost., nella parte in cui il legislatore regionale non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'art. 4, c. 68, nel disporre che i rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione, si pone in contrasto con l'art. 182 bis del d.lgs. n.152/2006.

Infatti tale la norma statale, afferma il principio di autosufficienza e il principio di prossimità, per lo svolgimento di attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi. Con tale principio, il legislatore statale vuole garantire che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, siano realizzati attraverso il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali, nonché per utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Il legislatore regionale, nel porsi in contrasto con tale principio e nel prevedere che i rifiuti urbani possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione, eccede dalla propria competenza di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale, ed invade la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art.117, comma 2, lett. s) Cost.

L'art. 10 prevede ai commi 68 e 69 disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive.

In particolare, il comma 68 dell'art.10, nel modificare l'art. 6 della l.r. n.3/2001, dispone che al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011.

Il comma 69 dell'art.10, invece, nel modificare l'art.53 della l.r. n.13/2009, dispone che gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 30 giugno 2011 e, nel caso in cui, al momento della scadenza del termine del 30 giugno 2011, il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, decorsi trenta giorni dal predetto termine, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Secondo il ricorrente, così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art.117, c. 2, lett. r) Cost.

Infatti, la possibilità di disciplinare l'attività dello sportello unico con un decreto del Presidente della Regione, di prevedere il termine al 30 giugno 2011 per l'istituzione del SUAP e nel permettere alle Camere di commercio di subentrare nelle attività se i Comuni saranno inerti, si pone in contrasto con gli artt. 4 e 12

del DPR n.160/2010. Tali disposizioni statali, nel disciplinare la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, prevedono che il termine per le procedure di cui sopra siano fissate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. n.160/2010 (il quale è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 settembre 2010). Il termine dato dal legislatore statale non ammette deroghe; pertanto, il legislatore regionale nel prevedere tempi di attuazione diversi, rende inefficace il coordinamento del Suap a livello nazionale.

Viene richiamata la sentenza n. 15/2010 con cui la Corte Cost. ha chiarito che la disciplina dello sportello unico per le attività produttive è fondata «sulla concentrazione in una sola struttura della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello "sportello unico" [...] dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni».

L'art. 12, c. 30 dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del D.L. n. 78/2010, alle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e agli enti del Servizio sanitario regionale, continuano ad applicarsi le norme contenute nell'art.13, commi da 14 a 23 della L.r. n.24/2009.

Così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e, non prevedendo un risparmio di spesa per le suddette amministrazioni, viola l'art.117, comma 3 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 12, c. 31 dispone che i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 non trovano applicazione per l'Agenzia regionale del lavoro. Così disponendo, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, il quale prevede che la riduzione di spesa si applica anche alle agenzie, eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale e viola l'art.117, comma 3 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 14, ai c. 43 e 44, stabilisce una serie di ulteriori deroghe in materia di assunzioni, rispetto a quanto già previsto dall'art. 13, comma 16, della l.r. n. 24/2009. Infatti, il comma 43 dell'art. 14, nel modificare l'art.13 della l.r. n.24/2009 dispone che le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali; prevede che, in caso di esito negativo della suddetta verifica l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010 e 2011, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso. La stessa norma, prevede poi la possibilità in vari casi di derogare a detto limite.

Tale quadro normativo contrasta secondo il ricorrente con l'art. 14, c. da 7 a 10, del D.L. n. 78/2010, il quale dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare, tra l'altro, anche la riduzione delle spese di personale. Il legislatore regionale, non rispettando tali limiti, eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e viola i principi stabiliti dall'art. 117, c. 3 Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 24 del 15 marzo 2011 (GU 17/2011)

Materia: Ordinamento civile

Limiti violati: artt. 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. l) Cost.; artt. 14 e 17 statuto della Regione Siciliana; art. 49 trattato CE; art. 81 trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 2 disegno di legge della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni - contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)

Annotazioni:

La norma impugnata prevede che le concessioni - contratto già rilasciate da enti pubblici, (peraltro non puntualmente individuati) nell'interesse di operatori economici le cui strutture abbiano subito danni (non quantificati ne' specificati) a causa delle eruzioni dell'Etna verificatesi nell'ottobre 2002, nonché quelle rilasciate nel periodo emergenziale, siano tutte indistintamente prorogate senza alcuna condizione, con termini di durata variabile, attualmente non determinabili, atteso che lo stato di emergenza dichiarato nel 2002 non è ancora cessato e da ultimo, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, e' stato prorogato sino al 31 dicembre 2011.

Preliminarmente nel ricorso viene rilevato che la durata di ogni singola concessione e' elemento fondamentale del provvedimento concessorio, alla scadenza del quale e' diritto-dovere dell'amministrazione competente verificare l'eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali, nonché gli aggiornamenti intervenuti sul quadro normativo di riferimento, prima di potere assumere una qualsiasi decisione.

Il limite temporale di una concessione è dunque il punto cronologico oltre il quale l'intervento concessorio cessa di esistere.

Le concessioni, una volta venute a scadenza, richiedono infatti il rinnovo di un procedimento del tutto autonomo secondo procedure concorsuali, che non possono essere derogate a favore del precedente destinatario del provvedimento, non sussistendo per l'amministrazione alcun obbligo di accedere alle richieste di quest'ultimo, ben potendo, la stessa, determinarsi in senso negativo sia per ragioni soggettive sia per motivi di pubblico interesse (C.d.S. Sez. IV sent. 952/1998; TAR Toscana Sez. I, sent. 79/1997; C.d.S. sez. VI, sent. 168/2005).

La disposizione impugnata a giudizio del ricorrente appare in palese conflitto con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. giacché impedisce agli organi amministrativi competenti di svolgere una adeguata istruttoria e di procedere alla ponderazione Dei diversi interessi coesistenti, privilegiando invece quelli economici del privato imprenditore.

Nel ricorso si evidenzia che la disposizione «de qua» appare censurabile anche in base alla considerazione, svolta dalla Corte nella recente sent. 302/2010, secondo cui "alla vecchia concezione statica e legata ad una valutazione tabellare ed astratta del valore dei beni di proprietà pubblica, si e' progressivamente sostituita un'altra tendente ad assicurare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico".

E' di tutta evidenza che il disporre «ope legis» la prosecuzione dei rapporti concessori antecedenti al 2002 alle medesime condizioni e di quelli successivi con l'adeguamento agli indici ISTAT di rivalutazione, non consente agli enti pubblici interessati dalla norma di potere adeguare i canoni di godimento dei beni,

rendendoli più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatari privati e di incrementare al contempo le entrate (sent. 488/1997).

L'eventuale incremento del canone nella linea di valorizzazione dei beni pubblici, come assicurato dalla Corte nella sent. 302/2010, "mira ad una loro maggiore redditività per l'ente territoriale, vale a dire per la generalità dei cittadini, diminuendo proporzionalmente i vantaggi dei soggetti particolari che assumono la veste di concessionari".

La disposizione impugnata inoltre genera una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, dal momento che non sono previste procedure di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese che non siano titolari di una concessione scaduta o in scadenza.

La Corte, con ormai consolidata giurisprudenza (ex plurimis sent. nn. 180, 233 e 340 del 2010), ha sancito che leggi regionali che prevedono un diritto di proroga in favore di soggetti già possessori di concessioni, consentendo il rinnovo automatico delle medesime, violano l'articolo 117, 1° comma Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza.

L'automatico rinnovo determinerebbe, infatti, "una disparità di trattamento tra operatori economici in violazione del principio di concorrenza dal momento che, coloro che in precedenza non utilizzavano beni pubblici non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione di prendere il posto del vecchio gestore". La disciplina regionale non solo viola il principio di parità di trattamento, che si ricava dagli articoli 49 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi gestori concessionari, a scapito degli aspiranti nuovi, ma anche impedisce l'accesso di altri potenziali operatori al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sent. 1/2008).

Le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, in quanto idonee a fornire un'occasione di guadagno agli operatori del libero mercato sono soggette all'applicazione delle norme sulla concorrenza ed all'art. 81 del Trattato sul funzionamento della U.E.. Conseguentemente, la regola generale che deve presiedere all'attribuzione della concessione e' la gara pubblica perchè la procedura selettiva è l'unica rispettosa della tutela della concorrenza, in quanto consente l'apertura del mercato a tutti gli operatori interessati. Tale meccanismo è da ritenersi peraltro il più coerente con la logica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili che deve guidare le amministrazioni locali e regionali.

La proroga, invero, potrebbe impedire l'affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie per l'ente destinatario del relativo canone.

La Commissione europea, peraltro, nel corso della procedura d'infrazione n. 4908/2008 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali ai contenuti della Direttiva n. 123/2006/CEE, ha evidenziato che la preferenza accordata al concessionario uscente, nonché il meccanismo di proroga automatica della concessione alla scadenza del provvedimento, oltre ad essere in contrasto con l'articolo 43 del Trattato CE e' difforme anche dall'articolo 12 della Direttiva. La richiesta della Commissione europea alle autorità italiane di adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli elementi di contrasto della normativa interna con il diritto comunitario e' stato posto dalla Corte a motivazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge regionale che autorizzava la proroga di preesistenti concessioni di beni pubblici nella considerazione che i principi comunitari della libertà di stabilimento e di non discriminazione sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme interne o comunitarie (sent. 180/2010).

In proposito viene richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 945 del 1° marzo 2002 con cui nello sviluppare il contenuto della comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, e' stato rimarcato che, "sebbene il Trattato non contenga alcuna esplicita menzione delle concessioni, molte delle sue disposizioni, che presiedono e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico, sono rilevanti e vincolanti e, specificatamente, quelle attinenti ai principi di non discriminazione, di parità di

trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e proporzionalità quali risultano dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte Europea".

La disposizione infine è censurata sotto il profilo dell'interferenza in materia di diritto civile giacché impone alle parti modifiche autoritative a contratti, connessi ad atti concessori, stipulati originariamente per una durata prefissata, ponendo di fatto a loro carico obbligazioni non valutate preventivamente né negoziate all'atto della conclusione del contratto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 28 del 21-24 marzo 2011 (GU 19/2011)

Materia: imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica; pubblico impiego.

Limiti violati: artt. 3, 23, 97, 117, commi primo, secondo e terzo, e 119 Cost.; art. 3 e 10 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna); art. 17, commi 10 e 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102; art. 14, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: artt. 3 e 7 della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

Annotazioni:

Il ricorrente impugna l'art. 3 della l.r. 1/2011, poiché esso - nel prevedere agevolazioni sotto forma di crediti di imposta, aventi ad oggetto il pagamento di tributi statali (Ire ed Ires) e regionali derivati (Irap), a favore delle imprese aventi sede nei comuni montani - violerebbe anzitutto l'art. 117, primo comma Cost., in riferimento ai principi comunitari sulla libera circolazione dei servizi e dei capitali (art. 56 TFUE; disposizioni del Titolo III, Capo 3 e artt. 63-64 TFUE). Infatti, la concessione di crediti di imposta costituisce pratica distorsiva del mercato, qualora non preventivamente autorizzata dalla Commissione europea (v. Corte di Giustizia UE sent. 10 marzo 2005, C39/04; sent. 6 marzo 2007, C- 292/04; sent. 7 settembre 2004, C-319/02); pertanto, la Regione Sardegna non poteva concedere quegli aiuti senza la preventiva autorizzazione della Commissione (sent. Corte cost. 123/2010).

La disposizione violerebbe altresì l'art. 117, secondo comma, lett. e), terzo e quarto comma, e l'art. 119 Cost., perché le Regioni non possono legiferare in materia tributaria «in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale» (Corte cost. nn.123/2010, 102/2008 e 37/2004) né, tanto meno, possono «istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato» e «legiferare su tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali» (Corte cost. n. 123/2010, ecc.).

La norma sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 10 dello Statuto di autonomia, in quanto l'intervento che si censura non rientra nelle materie di competenza legislativa regionale (art.3) e la misura agevolativa non è disposta al fine di incentivare nuove imprese o nuove iniziative produttive, come invece dispone l'art. 10.

Infine, l'art. 3, nella parte in cui demanda alla Giunta la determinazione della disciplina di dettaglio per l'applicazione del beneficio fiscale, senza la previsione dei criteri e presupposti per l'esercizio di tale facoltà delegata, si pone in contrasto anche con l'art. 23 Cost., atteso che impone una prestazione patrimoniale in forza di un atto non avente natura legislativa (Corte cost. 435/2001).

Il ricorrente impugna l'art. 7 della l.r. 1/2011 in quanto introduce disposizioni per il superamento del precariato in contrasto con i precetti costituzionali: la norma autorizza l'amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali e ne stabilisce il relativo piano di spesa; stabilisce a favore dei dipendenti regionali una riserva di posti pari al 40 per cento dei posti vacanti nella dotazione organica di cui al piano di reclutamento 2010-2012; dispone, infine, che i dipendenti laureati dell'amministrazione, inquadrati nell'area C-terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore e con almeno trenta mesi di anzianità siano inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo a decorrere dal gennaio 2011. In tal modo essa si porrebbe in contrasto con:

- l'art. 17, c. 10 e 12, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. 102/2009, il quale non consente una generica stabilizzazione del personale ma dispone che, nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso;
- l'art. 14, c. 9, del d.l. 78/2010, convertito in l.122/2010, che fissa a decorrere dal gennaio 2011 il limite percentuale di assunzioni, rispetto alle cessazioni di personale verificatesi nel 2010;
- l'art. 117, terzo c., Cost., perché la nuova disciplina, che incide sulla finanza pubblica, attiene al campo del coordinamento della finanza pubblica, che è materia concorrente, violandone però i principi di attuazione in quanto non prevede alcuna intesa con lo Stato;
- l'art. 117, secondo c., lett. 1). Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile al quale appartiene anche la disciplina del personale precario che, in quanto tale e prima della stabilizzazione, non può ritenersi rientrare nella competenza regionale di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), dello Statuto di autonomia, perché non riguarda l'organizzazione degli uffici né la determinazione dello stato giuridico ed economico del personale;
- gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto l'art. 7 impugnato dispone l'assunzione in ruolo di personale senza la preventiva selezione concorsuale e, al c. 3, un concorso riservato solo ad alcuni dipendenti (sent. Corte cost. 235/2010; 9/2010 e 52/2011).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 29 del 24 marzo 2011 (G.U. 20/2011)

Materia: impiego pubblico, giustizia amministrativa, ordinamento civile, ambiente

Limiti violati: artt. 25, secondo comma, 97, 117, secondo comma, lett. e), l) ed s) nonché terzo comma, Cost..

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 5 comma 9, art. 7 comma 1, art. 8, art. 12 e art. 15 comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011 n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni)

Annotazioni:

La prima disposizione impugnata prevede che, per i dipendenti di qualifica dirigenziale, la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale e pensionabile è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali.

Il ricorrente ritiene che tale disposizione si ponga in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e di coordinamento della finanza pubblica, che appartiene alle materie di legislazione concorrente, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 117, terzo comma, Cost..

L'art. 7, comma 1, in tema di responsabilità amministrativa del personale della Provincia, prevede che, per la Provincia e per gli Enti provinciali, le denunce alla Corte dei conti relative ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico non vadano effettuate, sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in legge.

A giudizio del ricorrente, tale disposizione si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento, dettata dal d.P.R. 3/1957, che prevede che l'impiegato è sempre personalmente obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato a terzi.

Il ricorrente, inoltre, si sofferma sul concetto di danno erariale ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 20/1994 di cui rispondono coloro che, omettendo o ritardando la denuncia, determinino la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

A sostegno dell'illegittimità della disposizione in oggetto, il ricorrente richiama la giurisprudenza Costituzionale, con le sent. nn. 345/2004, 184/2007 e 337/2009 le quali stabiliscono che la disciplina della responsabilità amministrativa, ove afferente a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, è materia di competenza esclusiva dello Stato; la potestà legislativa della provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici pubblici non può introdurre nuove cause di esenzione della responsabilità penale, civile, amministrativa.

Secondo il ricorrente la disposizione interferisce direttamente sia con le competenze statali in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., che con l'ordinamento della giurisdizione contabile ledendone la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale in violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost..

A giudizio del ricorrente, l'art. 8, nel prevedere genericamente che le autorità incaricate del controllo, nei casi in cui rilevano violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili, possano procedere alla irrogazione delle sanzioni solo qualora il trasgressore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite per assicurare il rispetto della norma violata, contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della l. 689/1981. Secondo tale principio, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Per tali motivi, il

ricorrente ritiene che la disposizione in oggetto risulti lesiva dei principi di legalità e tassatività che informano la disciplina dell'illecito amministrativo, in violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost..

Anche l'art. 12, secondo il ricorrente, equiparando la responsabilità patrimoniale del conservatore dei libri fondiari a quella dei magistrati viola i principi che reggono il sistema della responsabilità amministrativa la cui disciplina è riconducibile alla materia della giustizia amministrativa, di competenza esclusiva dello Stato.

Il secondo comma dell'articolo 12 prevede che, in caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti del personale dinanzi la Corte dei conti, nonché, in caso di coinvolgimento, in questi ultimi procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto congruo dall'Avvocatura della Provincia, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio vengano rimborsate dagli enti pubblici provinciali. A giudizio del ricorrente, tale disposizione eccede le competenze statutarie violando la competenza attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa di cui all'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione.

Da ultimo, è stato impugnato l'art 15 che novella l'art. 9 della l.p. 6/2010 riguardante la «Legge di tutela della natura ed altre disposizioni», prevedendo che, fatti salvi i diritti dei proprietari, la giunta provinciale possa emanare, in casi giustificati, disposizioni in deroga ai divieti di raccolta di cui alla l.p. 6/2010.

Tale disposizione, non esplicitando quali siano gli ambiti di applicazione del concetto di «casi giustificati», non appare idonea a garantire il rispetto dei principi di salvaguardia e conservazione così come previsti dagli artt. 3, 4 e 9 del d.P.R. n.357/1997 e dal D.M. 17 ottobre 2007 in attuazione della direttiva92/43/CEE, nonché del principio di uniformità nella applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale.

Si precisa infatti che, nonostante la provincia abbia una potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, (cfr. sent. n. 378/2007) la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale parla di «ambiente». Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica. La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n.151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza (cfr. sent. n. 380/2007).

Conclusivamente, la norma in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale poiché, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 31 del 5 aprile 2011 (G.U. 20/2011)

Materia: caccia

Limiti violati: art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e art. 3, comma 1, legge costituzionale 3/1948 (Statuto speciale Regione Sardegna)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 2 legge Regione Sardegna 5/2011 recante “Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)”

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, recante “Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)”, nella parte in cui introduce l’art. 59 bis, comma 3, alla legge regionale 23/1998, in quanto eccederebbe i limiti della competenza primaria regionale in materia di caccia, individuati dallo statuto regionale nei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e negli obblighi internazionali nonchè invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

In particolare, la disposizione impugnata, in materia di prelievi in deroga, prevede che l’assessore competente adotti il provvedimento di deroga previo parere dell’Istituto regionale per la fauna selvatica ovvero, nelle more della sua istituzione, di un comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta regionale, con ciò ponendosi in contrasto con l’art. 19 bis, comma 3, della legge 157/1992, che prevede per l’applicazione delle deroghe il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS ora ISPRA) o degli istituti riconosciuti a livello regionale.

Il ricorrente precisa che la norma statale, attuativa della normativa comunitaria, è posta a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 2003 ha affermato che “il parere dell’INFS, ente nazionale qualificato nell’art. 7 della legge 157/1992 come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, appare indispensabile per la formulazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di standard di tutela uniforme che devono valere nell’intero territorio nazionale”.

A sostegno del ricorso, si richiama, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 536 del 2002 secondo la quale “l’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali”.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 32 del 7 aprile 2011 (G.U. 20/2011)

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ricorrente/i: Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 23 del disegno di legge n. 520 - 144-bis/A dal titolo «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale», approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 23 marzo 2011.

Annotazioni:

L'articolo del DDL censurato prevede norme relative al Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) ente pubblico non economico, sottoposto al controllo della Regione che ha come scopo sociale l'esercizio della rete autostradale assentita in concessione dall'ANAS.

In particolare, esso dispone la trasformazione del consorzio in "ente pubblico economico" e detta disposizioni in materia di personale dell'ente, autorizzando, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, la trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro costituiti alla data del 31 dicembre 2010 (art. 23, c. 4), nonché la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica da personale che sia stato assunto dal Consorzio mediante contratto di lavoro a tempo determinato, cumulando un periodo di lavoro non inferiore a quattro anni, anche per periodi non consecutivi (art. 23, c. 5).

Ad avviso del ricorrente l'intervento legislativo sarebbe intrinsecamente irragionevole, per l'intervenuta decadenza dalla concessione dell'ANAS per l'esercizio della rete autostradale e la conseguente trasformazione in ente pubblico economico di un consorzio ormai sostanzialmente privo di scopo sociale. Sarebbe, inoltre, lesivo dell'art. 97 Cost., trattandosi di norma deputata a porre rimedio ad una nota situazione di irregolarità amministrative sull'applicazione dei trattamenti economici al personale in servizio, non conformi al contratto collettivo di lavoro di pertinenza. Il fine perseguito dal legislatore con la norma censurata sarebbe quello di sanare l'illegittimità degli atti adottati dal consorzio e, soprattutto, di prevenire e/o paralizzare il giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, già avviato dalla Corte dei conti. Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta ad uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso (sentenze n. 100/1987; 402/1993 e 474/1988), sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parità di trattamento nonché della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale (sentenza n. 346/1991), profili non rispettati nella disposizione censurata.

Il comma 4 dell'art. 23 impugnato, inoltre, nell'autorizzare la trasformazione *ope legis* dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno sarebbe lesiva del principio di cui all'art. 97 Cost. in quanto non tiene nel debito conto le ormai ridotte attività del consorzio e della necessaria conseguente rideterminazione della dotazione organica, privilegiando le aspettative dei lavoratori.

Del pari censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost. sarebbe la disposizione del comma 5 dell'art. 23, che costituisce una ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso e di uguaglianza dei cittadini nell'accesso al pubblico impiego. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso (cfr. sent. n. 9 e 100 del 2010) potendo simili deroghe considerarsi legittime solo quando funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione

e ove ricorrono straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, nel caso in questione non rinvenibili. Va escluso, infatti, che ragioni giustificative della deroga al concorso pubblico possano essere ricollegate ad un particolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della norma o ad esigenze strumentali dell'amministrazione connesse alla gestione del personale (sent. n. 195/2010).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 35 del 17 aprile 2011 (G.U. 22/2011)

Materia: commercio

Limiti violati: artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.; art. 3 Statuto della Regione Sardegna; artt. 1 e 2 d.lgs. 114/1998; art. 16 direttiva 2006/123/CE; art. 10 d.lgs. 59/2010

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 3 della legge della Regione Sardegna del 7 febbraio 2011, n. 6

Annotazioni:

1. Violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., e dell'art. 3 dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna.

A giudizio del ricorrente la norma in esame risulta in contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva 2006/123/CE, che all'art. 16, rubricato «libera prestazione dei servizi», prescrive che gli Stati Membri devono assicurare il libero accesso alla attività di servizi ed il libero esercizio della predetta attività sul proprio territorio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di necessità, di proporzionalità. Tale direttiva è stata poi recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 59/2010, che all'art. 10 prevede che «l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie».

Secondo la citata Direttiva Comunitaria, dunque, le limitazioni al libero esercizio dell'attività di servizi possono essere giustificate esclusivamente per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.

Nel ricorso si eccepisce che a tali limiti non si è attenuta la norma regionale impugnata che, vietando indiscriminatamente il trasferimento dell'attività nei primi tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, non è rispettosa del citato principio espresso dal diritto comunitario.

Ciò comporta la violazione sia dell'art. 3, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, che non conferisce alla Regione le potestà legislative concretamente esercitate nel caso di specie, sia dell'articolo 117, primo comma, Cost., per il quale la legislazione regionale deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. Violazione dell'art. 117, co. 2, Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 della l. n. 114 del 1998.

La norma regionale in esame, nel prevedere una limitazione temporale alla cessione dell'attività, si pone inoltre in contrasto con il d. lgs. n. 114/1998, che - nell'ambito di una disciplina organica del settore del commercio - prescrive agli artt. 1 e 2 che l'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 Cost. e deve essere esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 287/1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Al ricorrente sembra evidente infatti che il divieto di trasferire l'attività economica, sebbene temporaneo, costituisce ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche sul mercato, che la normativa statale si propone invece di garantire.

Questo contrasto rappresenta un'altra autonoma ragione di incostituzionalità della norma impugnata, perché la norma statale con cui essa si pone in contrasto costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. La norma statale non può essere dunque derogata dalla legge regionale, così come avvenuto nella fattispecie in esame.

3. Violazione dell'art. 41 Cost.

In ultima analisi nel ricorso si evidenzia che la norma in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale perché contrasta con il principio della libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. Infatti, la prevista restrizione della potestà di cessione dell'attività d'impresa si traduce in una discriminazione nell'eguale garanzia della libertà economica e della libertà di circolazione di persone e servizi nel Paese, per effetto di un vincolo temporale privo di un ragionevole fondamento.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 36 del 4 maggio 2011 (GU 22/2011)

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), ed in particolare art. 79, comma 2, e art. 104, comma 1; relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano.

Oggetto del ricorso: art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Annotazioni:

La ricorrente espone che il 30/11/2009 il Governo italiano e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno stipulato il c.d. Accordo di Milano in merito al concorso finanziario delle Province stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Tale accordo è stato inserito nell'art. 2, commi da 106 a 125, della l. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ed ha innovato il titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, recante «Finanza della regione e delle province».

Con l'art. 2, comma 1-bis, impugnato, lo Stato ha aggiunto unilateralmente un'ulteriore prescrizione finanziaria al comma 121 dell'art. 2 della l. 191/2009 a carico della Province autonome, violando in tal modo diverse norme.

Anzitutto, è stato violato l'art. 104, co. 1 (procedimento rinforzato), dello Statuto speciale per totale mancanza di una qualsiasi forma preventiva di accordo con le Province autonome in merito alla modifica attuata, come, invece, richiesto dalla norma stessa. E' stata altresì violata la riserva di legge contenuta nel comma 1 del medesimo art. 104, poiché la disposizione impugnata ha la forma di un «decreto-legge» (peraltro in mancanza dei dovuti presupposti della straordinaria necessità ed urgenza), e non quella della «legge ordinaria dello Stato» (seppur rinforzata), come invece prescritto dalla norma statutaria (in senso conforme sent. Corte Cost. n. 133/2010).

L'impugnato art. 2, co. 1-bis, interviene altresì sulle misure finanziarie concordate tra lo Stato e le Province autonome, di cui all'art. 79, co. 1, lett. c) dello statuto speciale, disciplinando unilateralmente obblighi a carico delle suddette Province, violando in tal modo il comma 2 del citato art. 79, che per la modifica delle suddette misure statuisce l'obbligo per il Governo di ricorrere alla procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello Statuto e violando altresì l'art. 2, co. 106, della l. 191/2009 che fa espresso rinvio all'art. 104 medesimo.

Risulta, poi, di conseguenza, violato anche il d.lgs. 268/1992 (norme di attuazione statutaria in materia di finanza regionale e provinciale), e che nell'art. 1 richiama la procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello Statuto per le modifiche al titolo VI dello Statuto stesso, e che non ha trovato applicazione nel caso de quo.

Infine, il Governo, procedendo unilateralmente in una materia contrassegnata dalla necessità di una preventiva intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha violato anche il principio di leale collaborazione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 37 del 22 aprile 2011 (GU 22/2011)

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: art. 79, comma 2, e art. 104, comma 1, dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione in materia finanziaria regionale e provinciale (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento.

Oggetto del ricorso: art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Annotazioni:

L'autonomia finanziaria della Provincia di Trento è disciplinata dal titolo VI dello Statuto speciale; in particolare, l'art. 104 stabilisce che le norme del suddetto titolo possono essere modificate con legge ordinaria, purché vi sia l'accordo della Regione e delle Province autonome.

Le modifiche al titolo VI sono state adottate con la procedura rinforzata di cui all'art. 104, attraverso l'art. 2, commi da 107 a 125, della l. 191/2009, il quale ha inserito nello Statuto speciale il c.d. Accordo di Milano, stipulato nel novembre 2009 tra il Governo italiano, la Regione T.A.A. e le Province autonome di Trento e Bolzano, in merito al concorso finanziario delle province stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

In seguito, lo Stato ha unilateralmente modificato il comma 121 dell'art. 2 della l. 191/2009 a mezzo dell'art. 2, co. 1-bis, del d.l. 225/2010, impugnato, violando in tal modo diverse norme.

Anzitutto l'art. 2, co. 1-bis, si pone in contrasto con l'art. 104 dello Statuto, poiché non è stata seguita la procedura rinforzata ivi prevista per la modifica del suddetto co. 121 dell'art. 2; infatti, i commi da 107 a 125 dell'art. 2 della l. 191/2009 hanno potuto legittimamente modificare ed integrare il Titolo VI dello Statuto in quanto sono stati adottati in base alla speciale procedura concordata prevista dall'art. 104 dello stesso Statuto.

L'impugnato art. 2, co. 1-bis, interviene altresì sulle misure finanziarie concordate tra lo Stato e le Province autonome, di cui all'art. 79, co. 1, lett. c) dello statuto speciale, disciplinando unilateralmente obblighi a carico delle suddette Province, violando in tal modo il co. 2 del citato art. 79, che per la modifica delle suddette misure statuisce l'obbligo per il Governo di ricorrere alla procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello Statuto e violando altresì l'art. 2, co. 106, della l. 191/2009 che fa espresso rinvio all'art. 104 medesimo.

Risulta, poi, di conseguenza, violato anche il d.lgs. 268/1992 (norme di attuazione statutaria in materia di finanza regionale e provinciale), che nell'art. 1 fa espresso richiamo alla procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello statuto speciale per le modifiche al titolo VI dello statuto stesso, e che non ha trovato applicazione nel caso de quo. E' costante giurisprudenza costituzionale, che la legge ordinaria non può alterare neppure la disciplina stabilita dalle norme di attuazione degli Statuti speciali, che dispongono di una competenza separata e riservata e di forza prevalente rispetto alla legge (sent. n. 51/2006).

Infine, la norma censurata ha violato anche il principio di leale collaborazione che domina le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni speciali (sent. Corte Cost. nn. 82/2007, 353/2004, 98/2000).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 2 del 4 marzo 2011 (GU 22/2011)

Materia: demanio e patrimonio

Limiti violati: artt. 32 e 33 Statuto della Regione Siciliana; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana.

Oggetto del ricorso: art. 14-bis, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008.

Annotazioni:

La ricorrente propone ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto con lo Stato per effetto dell'inclusione nell'elenco degli immobili in uso all'Amministrazione Difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-bis, co. 3, d.l. 112/2008, e quindi da destinare al Patrimonio disponibile dello Stato, anche di immobili ubicati nel territorio della Regione siciliana di cui al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010. In particolare, in tale decreto sono stati individuati numerosi beni ubicati in Sicilia (tra cui il faro Capo Mulini di Acireale e l'ex carcere militare di Palermo), che, in quanto beni d'interesse storico-artistico, erano a loro volta già inseriti negli elenchi favorevolmente esitati per il trasferimento alla Regione siciliana dalla Commissione paritetica nella seduta del 30 settembre 2010 ed inviati dalla Stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Regione eccepisce pertanto l'illegittimità del detto decreto direttoriale, per violazione degli artt. 32 e 33 dello Statuto, richiedendone la modifica con l'estrapolazione degli immobili ex militari siti in Sicilia.

L'art. 32 dello Statuto nel prevedere che «I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale» non collega l'assegnazione alla Regione ad una data determinata. Ne consegue che, venuta meno la condizione impeditiva dell'utilizzo per i fini istituzionali della difesa nazionale o per servizi di carattere nazionale, i beni del demanio statale entrano in ogni tempo a far parte del demanio della Regione. Pertanto, poiché la stessa inclusione negli elenchi oggi impugnati conferma che è cessata la specifica destinazione che costituiva causa di esclusione dal trasferimento, tutti i beni siti in Sicilia che in tali elenchi figurano ne vanno espunti non potendo lo Stato disconoscere il trasferimento alla Regione.

Analoga soluzione discende dalla formulazione dell'art. 33 dello Statuto che assegna alla Regione, affinché ne costituiscano il patrimonio, i beni non demaniali dello Stato oggi, ossia alla data di entrata in vigore dello Statuto, esistenti nel territorio regionale.

Anche sostenendo che i beni non più destinati all'utilizzo militare non possano transitare al demanio regionale perché privi del carattere della demanialità, gli immobili in questione risulterebbero egualmente di spettanza regionale dovendo allora gli stessi, in quanto beni statali già esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore dello Statuto, essere trasferiti se non al demanio al patrimonio della Regione medesima.

Il mantenimento al patrimonio disponibile dello Stato di beni comunque di pertinenza regionale, attuato all'esclusivo scopo di compiere operazioni immobiliari che comporteranno l'acquisto dei beni in parola da parte di altri soggetti, pubblici o privati che siano, risulta gravemente lesivo di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

In subordine, la ricorrente rileva che l'elenco in questione ed il relativo decreto che stabilisce l'inclusione dei beni ex militari siti in Sicilia tra quelli da assoggettare a procedure previste dall'art.14-bis, co 3, d.l. 112/2008, sono stati assunti omettendo di prevedere qualsiasi partecipazione della Regione siciliana al relativo procedimento e non consentendo poi alla stessa nemmeno di conoscere il testo del decreto direttoriale. Pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (sent. nn. 288/2001; 347 e 348/2000; 328/2006) si profilano illegittimi anche rispetto al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 60 del 15 dicembre 2010 (G.U. 16/11)

Materia: caccia

Limiti violati: artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 41 Cost. nonché art. 4, primo comma (rectius art. 6, primo comma, numero 3)) legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 11, commi 1 e 1 bis, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006)

Annotazioni: Il TAR del Friuli Venezia Giulia solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 1 bis, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14/2007 (Legge comunitaria 2006), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 41 Cost., nonché dell'art. 4, primo comma (rectius art. 6, primo comma, numero 3)) dello Statuto speciale regionale.

In particolare, l'articolo 11 della legge regionale 14/2007 estende ai mammiferi selvatici le modalità di adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni previsti agli artt. 5, 6 e 7 per gli uccelli, con ciò comportando, tra l'altro, l'inclusione tra i soggetti autorizzati all'esecuzione delle deroghe di quelli individuati ai sensi degli artt. 6 e 7, tra cui rientrano anche i cacciatori.

Il giudice remittente, premesso che la legge 157/1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ha natura di legge quadro, cui è attribuito dalla giurisprudenza costituzionale carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, osserva che l'art. 19 della citata legge indica tassativamente i soggetti autorizzati all'attuazione dei prelievi in deroga (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali), senza contemplare i cacciatori (come chiarito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 392 del 2005) e senza attribuire alle Regioni l'individuazione dei predetti soggetti.

La disposizione di legge regionale oggetto dell'ordinanza di remissione, ampliando i soggetti autorizzati all'esecuzione delle deroghe, rispetto a quelli previsti dalla legge 157/1992, non avrebbe osservato i limiti posti all'esercizio della potestà legislativa regionale integrativo-attuativa in materia di tutela della fauna di cui all'articolo 6, primo comma, numero 3, dello Statuto, modificando l'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 87 del 27 maggio 2011 (G.U. 22/11)

Materia: elezioni

Limiti violati: artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost..

Ricorrente/i: TAR Sicilia

Oggetto del ricorso: artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-bis, comma 7, lett. a), 17-ter, comma 3, lett. b) e c), della legge regione Sicilia n. 29 del 1951 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana).

Annotazioni:

Il TAR Sicilia ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 676/2008, proposto dalla sig.ra M. Pignataro contro l'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Catania e l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte Appello di Palermo, per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'esclusione, quale candidata, dalla lista per la circoscrizione elettorale di Catania per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione (13 e 14 aprile 2008), in applicazione dell'art. 15, comma 3, lett. d), l.r. 29/1951, «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia».

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della disciplina regionale posta alla base della sua esclusione per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 29, 48, 51, 116, 117 e 120 Cost.; nonché con gli artt. 3, 9 e 14 Statuto siciliano e con il diritto comunitario, giacché non appare ammissibile una nozione di cittadinanza politica riferita al territorio regionale e che si sovrappone e si sostituisce a quella nazionale e a quella comunitaria.

In particolare, parte ricorrente ritiene che il limite di ordine territoriale al diritto di elettorato passivo dei candidati all'Assemblea Regionale, sia gravemente lesivo del principio di eguaglianza e determini un'ingiustificata disparità di accesso alle cariche elettive tra cittadini (artt. 3 e 51 Cost.); rileva, inoltre, che per l'art. 122 Cost. (e relativa disp. att.), la disciplina delle ipotesi di eleggibilità e d'incompatibilità dei consigli regionali è di competenza di ogni Regione entro i limiti dei principi fissati dalla legge dello Stato ed in quest'ultima non si rinvengono limitazioni al diritto di elettorato passivo in ragione della residenza territoriale. Peraltro, la predetta limitazione non appare nemmeno coerente con il sistema elettorale dei consigli comunali e provinciali, le cui discipline di riferimento attribuiscono l'elettorato passivo a tutti i cittadini italiani.

I resistenti al ricorso hanno eccepito anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativo alla domanda risarcitoria; in secondo luogo, l'infondatezza della domanda stessa e la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità della normativa regionale, sulla quale peraltro la Corte costituzionale si sarebbe già pronunciata con la sentenza n. 20/1985.

Il TAR Sicilia, in via preliminare, afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione alla ricorrente rientra nel novero delle operazioni elettorali, in ordine alle quali la cognizione sulle liti – anche sotto il profilo risarcitorio – spetta al giudice amministrativo (Ad. Plen. 10/2005).

Ritiene poi che la questione di costituzionalità degli artt. 1-quater, 14-bis, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-bis, comma 7, lett. a), 17-ter, comma 3, lett. b) e c), della l.r. 29/1951, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 51, comma primo, Cost., sia rilevante ai fini della decisione e non appaia manifestamente infondata, infatti la fondatezza della pretesa risarcitoria potrà essere valutata solo dopo la verifica della conformità alla Cost. della normativa in base alla quale è stata disposta l'esclusione.

Gli artt. censurati escludono che i cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione, apparendo in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., che riconoscono e garantiscono a ogni cittadino il libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

La limitazione dell'elettorato passivo basata esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza e non motivata da precise esigenze di tutela (come avviene ad es. nella l.r. TAA n. 7/1983 per tutelare le minoranze linguistiche presenti in regione) determina - in assenza di un'espressa disposizione statutaria che consenta di derogare all'art. 51 Cost. - una compressione del diritto di accedere alle cariche elettive. Nel caso in esame, la limitazione territoriale non appare giustificata da nessuna esigenza peculiare della Regione Sicilia, idonea a limitare il diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità.

Per costante giurisprudenza costituzionale:

- il principio di cui all'art. 51 Cost. ha il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri d'inviolabilità ex art. 2 Cost., e si pone come riserva di legge rafforzata che obbliga il legislatore (statale o regionale) ad assicurarne il godimento in condizioni di eguaglianza anche al fine di rispettare il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto di elettorato (passivo e attivo) (cfr. sent. nn. 25/2008 e 288/2007);
- il diritto di elettorato passivo va inquadrato nella sfera dei diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 Cost., con la conseguenza che restrizioni del suo contenuto sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione;
- la disposizione di cui all'art. 51, comma primo, Cost., è regola di portata generale, comprendendo «non solo l'elezione a membro dei due rami del Parlamento, ma anche l'elezione agli organi elettivi regionali, provinciali e locali» (sent. n. 158/1985).

Inoltre, nella recente sentenza 143/10, la Corte costituzionale ha affrontato la tematica concernente i limiti della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia elettorale, affermando che «(...) *benché la Corte abbia ritenuto che la potestà legislativa della Regione siciliana (...) sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali (sent. nn. 162 e 20 del 1985; 108 del 1969), anch'essa, tuttavia, incontra un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale*».

Nella sentenza è anche precisato che il riconoscimento di alcuni limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia elettorale, quanto piuttosto tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, che può essere limitato solo al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra i cittadini; mentre «(...) *discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate*».

Il TAR ritiene che la limitazione territoriale dell'elettorato passivo per l'elezione all'Assemblea Regionale Siciliana basata esclusivamente sul criterio della residenza del candidato non sia motivata da alcuna ragione idonea a giustificare il trattamento differenziato del «cittadino siciliano», il quale, di conseguenza, sarebbe anche penalizzato sotto l'aspetto della libertà di circolazione sul territorio nazionale, poiché le disposizioni censurate, restringendo il diritto di elettorato passivo ai soli residenti nella Regione siciliana, limitano, di fatto, la libertà di circolazione dei lavoratori siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove per non perdere la possibilità di esercitare il diritto fondamentale di partecipazione politica.

In conclusione quindi le disposizioni oggetto di censura contrastano con gli artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 89 del 21 gennaio 2011 (G.U. n. 22 /2011)

Materia: elezioni; enti locali

Limiti violati: Artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale di Palermo

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, e successive modificazioni; legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7.

Annotazioni:

Il Tribunale di Palermo, nel procedimento civile promosso da Gambino Carlo contro Caputo Salvatore ed altri, per rimuovere una causa di sopravvenuta incompatibilità tra la carica di assessore del comune di Monreale e di deputato regionale, ha emesso la seguente ordinanza per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della l.r. 31/1986, come modificata dalla l.r. 7/1992, per violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost., nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.

Evidenziata la doglianza del ricorrente e la normativa vigente da esso richiamata, il Tribunale sottolinea in particolare che a seguito della l.r. 22/2007 sono ineleggibili a deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione». Essendo stato abrogato l'art. 62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più incompatibilità.

Inoltre evidenzia che la Corte costituzionale, con sent.143/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. 29/1951, come modificata dalla l.r. 22/2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Secondo il Tribunale di Palermo non è però sostenibile, per individuare le causa di incompatibilità alla carica di sindaco o di assessore, la diretta applicabilità della sentenza 143/2010 al caso di specie, come prospettato dal ricorrente.

Infatti tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato regionale regolamentate dalla l.r. 29/1951 come modificata dalla l.r. 22/2007 mentre il principio di stretta interpretazione, che caratterizza la materia elettorale, non consente di equiparare le causa di incompatibilità alla carica di deputato regionale alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie

Il Tribunale evidenzia che le situazioni di incompatibilità alla carica di assessore comunale trovano in Sicilia la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della l.r. 31/1986 e nell'art. 12 della l.r. 7/1992 che ha esteso ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco. Ricorda altresì che il comma 5 dell'art. 12 della l.r.7/1992 preveda che "sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale" e non di deputato regionale.

Inoltre secondo il Tribunale di Palermo in considerazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, che prevede la potestà esclusiva regionale in materia di ordinamento degli enti locali, va esclusa la diretta applicabilità dell'art. 65 del d.lgs. 267/2000, secondo il quale: «Il presidente e gli assessori provinciali, nonchè il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la

carica di consigliere regionale", e dell'art. 68 comma 2, secondo il quale "le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.».

Il Tribunale ritiene pertanto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della l.r. 31/1986, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di deputato regionale ritenendola non manifestamente infondata in relazione agli art. 3, 51, 97 Cost.

Infatti secondo il Tribunale è innanzitutto ravvisabile, alla luce del quadro normativo risultante dalla citata sent. 143/2010, la manifesta violazione dell'art. 3 Cost. atteso che, a fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio, mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti sostanzia un'ipotesi di incompatibilità alla carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta da chi sia deputato regionale.

Inoltre per il tribunale la questione non è manifestamente infondata alla luce dei medesimi rilievi che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità della normativa siciliana relativamente al deputato regionale.

Infatti la Consulta nella citata sent. 143/2010 ha evidenziato come anche il d.lgs. 267/2000 prevede non solo la incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un Comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche». La Corte inoltre, pur precisando che la regione siciliana non è soggetta nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria ai medesimi limiti che si impongono alle regioni ordinarie, precisa che essa comunque non può sottrarsi, se non dove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla l. 165/2004 che detta i principi in materia di elezioni espressivi dell'esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità.

Inoltre già con la sent. 201/2003 la Corte ha osservato, in relazione all'ipotesi speculare prevista all'art. 65 del d.lgs. 267/2000, che configura l'incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale, che essa esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione».

Il cumulo tra l'ufficio regionale e quello di sindaco o assessore comunale è quindi contrario all'art. 97 Cost. in quanto sussiste un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni trovando tale principio fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost.

Deve assumersi quindi come limite alla potestà legislativa regionale, non l'art. 65 del d.lgs. 267/2000, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 90 del 21 gennaio 2011 (GU n. 22/2011)

Materia: elezioni

Limiti violati: Artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale di Palermo

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, e successive modificazioni; legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7

Annotazioni:

Nel procedimento civile promosso in materia di elezioni, per l'accertamento della sussistenza in capo a Dina Antonino della causa di incompatibilità tra la carica di assessore del comune di Monreale e quella di deputato regionale, con consequenziale decadenza dalla carica di assessore nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, il Tribunale di Palermo ha emesso la seguente ordinanza.

La legge regionale della regione siciliana 29/1951, relativa all'elezione alla carica di deputato regionale, prevedeva all'art. 8, comma 1, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Il comma 3 dell'art. 62 della medesima legge prevedeva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati al comma 1 dell'art. 8. La l.r. 22/2007 ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 della l.r. 29/1951. Ha introdotto il Capo III concernente specificamente la disciplina delle incompatibilità, mentre ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, avendo abrogato, l'art. 62 della l.r. 29/1951.

In seguito alla modifica di cui alla l.r. 22/07 sono ineleggibili a deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione». Essendo stato abrogato l'art. 62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più incompatibilità.

Con sent. 143/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. 29/1951 come modificata dalla l.r. 22/2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Secondo il Tribunale la possibilità sostenuta dal ricorrente di una diretta applicabilità della sent. 143/2010 al caso di specie, (nel senso di ritenere che sussiste, per effetto di tale sentenza una situazione di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e quella di deputato regionale - da rimuovere entro dieci giorni dalla notifica del ricorso), al fine di individuare le causa di incompatibilità alla carica di sindaco o di assessore, in comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, non appare sostenibile.

Infatti il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia elettorale non consente di equiparare le causa di incompatibilità alla carica di deputato regionale alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie.

Le situazioni di incompatibilità alla carica di assessore comunale trovano in Sicilia la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della legge regionale 31/1986 nonché nell'art. 12 della l.r. 7/1992 che ha esteso ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco.

Inoltre il tribunale remittente rammenta che il comma 5 dell'art. 12 della l.r.7/1992 prevede che «sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale» e non di deputato regionale.

Escluso quindi, anche alla luce dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, che prevede la potestà esclusiva regionale in materia di ordinamento degli enti locali, la diretta applicabilità dell'art. 65 del d.lgs. 267/2000 secondo il quale «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» - nonché dell'art. 68 comma 2, secondo il quale «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche», il Tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale della l.r. 31/1986 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di deputato regionale, in relazione agli artt. 3, 51, 97 Cost.

Secondo il tribunale di Palermo è ravvisabile una manifesta violazione dell'art. 3 Cost., infatti, a fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio, mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti sostanzia un'ipotesi di incompatibilità alla carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta da chi sia deputato regionale.

Inoltre per il tribunale la questione non è manifestamente infondata alla luce dei medesimi rilievi che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità della normativa siciliana relativamente al deputato regionale.

Infatti la Consulta nella citata sent. 143/2010 ha evidenziato come anche il d.lgs. 267/2000 prevede non solo la incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un Comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche». La Corte inoltre, pur precisando che la regione siciliana non è soggetta nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria ai medesimi limiti che si impongono alle regioni ordinarie, precisa che essa comunque non può sottrarsi, se non dove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla l. 165/2004 che detta i principi in materia di elezioni espressivi dell'esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità.

Inoltre già con la sent. 201/2003 la Corte ha osservato, in relazione all'ipotesi speculare prevista all'art. 65 del d.lgs. 267/2000, che configura l'incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale, che essa esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione».

Il cumulo tra l'ufficio regionale e quello di sindaco o assessore comunale è quindi contrario all'art. 97 Cost.: sussiste un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni trovando tale principio fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost.

Deve assumersi quindi come limite alla potestà legislativa regionale, non l'art. 65 del d.lgs. 267/2000, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione.